

## Norme & Tributi Fisco e sentenze

# Atto annullato in Ctp: rimborso da sbloccare

### VERSAMENTI

Bocciato il fermo cautelare del credito d'imposta chiesto dal contribuente

Per la Ctr Lombardia rileva l'annullamento dell'avviso con sentenza non definitiva

Marcello Maria De Vito

Perché il Fisco possa bloccare il rimborso di un credito d'imposta, va notificato al contribuente un provvedimento motivato che giustifichi il fumus boni iuris della sospensione. Costanza che può venire meno anche solo con l'annullamento in primo grado dell'avviso di accertamento da cui discende il "controcredito" dell'Erario. È quanto afferma la Ctr Lombardia nella sentenza 3023/14/2018 (presidente Izzi, relatore Vicuna).

Una società presentava, per il 2010, un interpello finalizzato alla valutazione di strumenti finanziari derivati, il cui costo non era stato dedotto nel 2009. La società proponeva il ricalcolo del reddito 2010 mediante dichiarazione integrativa a favore. L'Agenzia negava tale possibilità, ma riconosceva il credito. La società proponeva allora istanza di rimborso, cui il Fisco opponeva il silenzio-rifiuto, impugnato dal contribuente. Il Fisco resisteva, eccependo che doveva sussistere la sospensione del rimborso ex articolo 23 del Dlgs 472/1997, poiché nei confronti della società pendevano due giudizi contro avvisi di accertamento per gli anni 2007 e 2008.

La società si difendeva sostenendo che i ricorsi contro i due avvisi erano stati accolti in toto dalla Ctp, e che la Pa può bloccare il rimborso solo se vanta un credito liquido ed esigibile.

La Ctp accoglieva il ricorso e ordinava il rimborso. Da qui l'appello

delle Entrate. La Ctr osserva che il fermo amministrativo del rimborso può essere fatto valere anche nel giudizio d'impugnazione del silenzio-rifiuto purché:

- sia stato adottato un formale provvedimento con i requisiti di legge, compresa la motivazione in ordine al fumus boni iuris del credito erariale;
  - il provvedimento sia portato a legale conoscenza del contribuente.
- Perciò la sospensione non può essere rilevata attraverso una mera eccezione sollevabile nel corso del processo.

La Ctr, richiamando l'orientamento di legittimità, ricorda che la sospensione del pagamento può essere operata in presenza di un credito della Pa, anche non liquido ed esigibile, ed è diretta a un'eventuale compensazione legale di tale credito con quello del contribuente. È una misura cautelare che presuppone l'esistenza di una mera "ragione di credito" e non la provata esistenza del credito (Cassazione, 9853/11 e 4567/04). Tale ragione va assistita solo da fumus boni iuris e non rileva la valutazione sul periculum in mora (1602/07 e 5170/89).

La Ctr osserva che - nel caso di specie - l'Agenzia non ha fornito valide argomentazioni sulla sussistenza del fumus boni iuris, alla luce del fatto che gli avvisi sono stati annullati dalla Ctp. Da qui la bocciatura dell'appello e la condanna del Fisco alle spese di lite.

Peraltro, va ricordato che secondo l'orientamento prevalente della Cassazione, la pronuncia di annullamento dell'avviso da cui derivano le ragioni di credito del Fisco è ininfluente sino al passaggio in giudicato (sentenze 5139/16, 11962/12 e 16535/10). Tuttavia, ci sono giudici di merito secondo cui, avendo la sospensione natura cautelare, ove intervenga una decisione che dichiari insussistenti le ragioni di credito del Fisco, viene meno lo stop al rimborso (Ctp Milano, 4758/2016; Ctp Palermo, 7370/2014; Ctp Reggio Emilia, 170/2009).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### QUOTIDIANO

#### DEL FISCO



### CATASTO

## Docfa, l'istruttoria impone già i dettagli

Gli atti di classamento con rettifica della rendita catastale devono essere sempre adeguatamente motivati già dalla fase istruttoria. Innanzitutto, l'obbligo motivazionale non può ritenersi assolto soltanto perché la procedura Docfa ha natura partecipativa. Inoltre, per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso, l'amministrazione non può addurre in giudizio ragioni diverse rispetto a quelle già enunciate nello stesso atto di rettifica. Così la Ctp Varese, sentenza 208/1/2018 (presidente Leotta, relatore Boschetto). Il caso nasce da un accertamento delle Entrate nei confronti di un gestore elettrico, con rettifica della rendita di alcune unità immobiliari facenti parte di una centrale. In base alla relazione di stima sintetica elaborata, la rendita catastale - di circa 142 mila euro, già valevole a far data dal 2006 e confermata a seguito di variazione Docfa del 2015 - deve essere rideterminata in oltre 213 mila euro.

— Ferruccio Bogetti e Gianni Rota  
Il testo integrale dell'articolo su: [quotidianofisco.ilssole24ore.com](http://quotidianofisco.ilssole24ore.com)

# La condanna civile non si registra a zero se il reato è di terzi

### IMPOSTE INDIRETTE/1

Per l'esenzione occorre che chi risarcisce il danno sia anche autore del delitto

Stefano Sereni

La registrazione a debito delle sentenze, cioè senza pagamento delle imposte dovute, non si applica se il soggetto condannato al risarcimento dei danni in sede civile non sia ritenuto responsabile anche della commissione del reato presupposto. Questo il principio contenuto nella sentenza 179/2/2018 della Ctp Reggio Emilia (presidente e relatore Montanari), depositata lo scorso 21 settembre.

La vicenda trae origine da un contenzioso giudiziale civile nel quale un istituto bancario chiedeva il risarcimento, per inadempimento contrattuale, a una cooperativa. Quest'ultima aveva ricevuto mandato per l'individuazione di istituti di vigilanza cui affidare l'attività di custodia e trasporto valori, assumendosi altresì qualsiasi rischio connesso alla scelta dei vettori ed alla possibile perdita dei beni. Poiché uno dei custodi aveva sottratto una somma ingente, la cooperativa veniva condannata dal tribunale: a seguito della relativa sentenza l'ufficio notificava alla soccombente avviso di liquidazione per il recupero dell'imposta per la registrazione della pronuncia.

L'atto veniva impugnato dalla cooperativa, che invocava l'applicazione dell'articolo 59, comma 1, lettera d), Dpr 131/1986: norma secondo cui si registrano a debito (cioè senza il contestuale pagamento delle imposte dovute) le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato. Nella spe-

cie, a monte della pronuncia civile, si sarebbe configurata l'ipotesi di reato di sottrazione di denaro da parte del custode.

A questo punto, l'ufficio si costituiva, ribattendo sostanzialmente che il procedimento civile aveva avuto ad oggetto solo una domanda di dichiarazione di responsabilità da inadempimento contrattuale. Sul punto la giurisprudenza di legittimità (Cassazione, 24096/2014) ha chiarito che la prenotazione a debito non presuppone il concreto accertamento del reato, ma solo la sua astratta configurabilità, con la conseguenza che tale fatto può emergere anche a seguito della valutazione del giudice nell'ambito di un giudizio civile, senza necessità di una condanna o anche solo di una imputazione in sede penale.

La registrazione a debito, secondo la Ctp, non era però possibile nella specie: di conseguenza, il ricorso è stato rigettato. Infatti i giudici, pur condividendo il principio di diritto affermato dalla Cassazione, hanno ritenuto lo stesso inconfidente, posto che è stato formulato e va conseguentemente applicato alle sole fattispecie in cui, nel processo civile, a una delle due parti in causa sia ascrivibile un'ipotesi di reato, quanto meno in astratto.

Nella sentenza di condanna al risarcimento della cooperativa, invece, a quest'ultima non era stato contestato, nemmeno in via ipotetica, alcun reato, dal momento che la condotta criminosa era stata posta in essere da un soggetto terzo (il custode) che non aveva partecipato al giudizio, il cui oggetto era effettivamente solo l'inadempimento contrattuale della cooperativa. Il fatto che quest'ultima fosse stata, peraltro correttamente, ritenuta responsabile esclusivamente sotto questo profilo, non permetteva l'applicazione della registrazione a debito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Parti non coincidenti: il mutuo enunciato in donazione è esente

### IMPOSTE INDIRETTE/2

Se i soggetti sono diversi il prestito evita il prelievo alla registrazione

Angelo Busani

La registrazione del contratto di donazione di un credito derivante da un finanziamento - che il donante ha effettuato a favore di una società dal medesimo partecipata - non può comportare anche la tassazione del contratto di "finanziamento-soci", in quanto nel contratto di donazione e nel contratto di finanziamento non vi è identità di parti contraenti. Lo ha giustamente deciso la Ctp Forlì (presidente Campanile, relatore Foiera) nella sentenza 172/1/2018 del 22 luglio 2018.

La questione oggetto di giudizio è disciplinata dall'articolo 22 del Testo unico dell'imposta di registro (Dpr 131/1986): questa norma afferma che, se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate.

Nel caso deciso dal giudice romagnolo era stata stipulata una donazione con la quale il Tizio aveva donato a quattro suoi figli (per l'importo di 7 milioni di euro ciascuno) il credito derivante allo stesso Tizio dal fatto di aver concesso un finanziamento alla società Alfa, partecipata ancora da Tizio, per l'importo di 28 milioni. Registrando il contratto di donazione, l'agenzia delle Entrate aveva preteso di tassare anche il contratto di "finanziamento-soci" enunciato nella donazione (applicando

l'aliquota del 3% a 28 milioni).

I contribuenti si sono difesi affermando principalmente che non era ravvisabile il requisito dell'identità dei contraenti nel contratto di donazione (stipulato tra il padre donante e i figli donatari) rispetto al contratto di "finanziamento-soci" (stipulato tra il donante e la società finanziata); e che il contratto di donazione non conteneva menzione degli elementi essenziali (la data, l'importo, eccetera) del contratto di "finanziamento-soci", con ciò impedendone la tassazione.

L'Agenzia ha ribattuto che vi era una "sostanziale identità" di contraenti nel contratto di donazione e nel contratto di "finanziamento-soci" in quanto al contratto di donazione avevano partecipato quali contraenti (donante e donatari) non solo il presidente del consiglio di amministrazione della società finanziata ma anche i soci titolari della quasi totalità del capitale sociale della società finanziata.

La Ctp di Forlì ha accolto i motivi di ricorso del contribuente, ravvisando - nel caso concreto - la mancanza dei presupposti dal cui ricorrere dipende la tassabilità dell'atto enunciato: da un lato, l'identità «della compagine soggettiva nell'atto enunciante e nell'atto enunciato»; d'altro lato, la «descrizione e l'individuazione degli elementi essenziali dell'atto enunciato».

In particolare, secondo la Ctp, «è evidente» che nell'ambito del contratto di donazione non interviene la società destinataria del finanziamento e non è rilevante che donante e donatari ne siano soci o che essi siano componenti di organi sociali, in quanto essi prendono parte alla donazione «in nome proprio» e non quali soci o titolari di cariche societarie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**24ORE  
BUSINESS SCHOOL**

**PER FARE  
IL LAVORO  
CHE VUOI.**

**STUDENTI  
NEOLAUREATI  
MANAGER  
PROFESSIONISTI**



**SCOPRI TUTTA L'OFFERTA: [24orebs.com](http://24orebs.com)**

